

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

emanata dal Governo il 2 settembre 2008

visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ¹⁾ e l'art. 19 della legge sulle scuole medie ²⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina l'esecuzione delle disposizioni della Conferenza dei direttori cantionali della pubblica educazione per la scuola media di diploma, in particolare l'ottenimento del diploma e della maturità professionale, basate sull'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.

Oggetto, campo d'applicazione

² I regolamenti di scuole medie private che divergono da disposizioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza necessitano dell'approvazione del Governo.

Art. 2

Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene esplicite regolamentazioni, vengono applicate per analogia le disposizioni dell'ordinanza sul liceo ³⁾.

Applicabilità sussidiaria dell'Olic

Art. 3

La formazione per l'ottenimento del diploma dura di norma tre anni. In seguito all'ottenimento del diploma è possibile conseguire la maturità professionale entro un anno.

Durata della formazione

Art. 4

L'insegnamento è impartito secondo i programmi emanati o approvati dal Governo e allestiti conformemente alle raccomandazioni della Conferenza dei direttori cantionali della pubblica educazione.

Programma d'insegnamento

¹⁾ CSC 110.100

²⁾ CSC 425.000

³⁾ CSC 425.050

II. La Scuola media di diploma**Art. 5**

Campi professionali, pratica extrascolastica

¹ I campi professionali sono:

1. pedagogia con le materie musica II, pedagogia/psicologia, forma e colore;
2. lavoro sociale con le materie economia e diritto, pedagogia/psicologia, economia domestica;
3. salute con le materie biologia umana, pedagogia/psicologia, fisica e chimica.

² Alla fine del secondo anno di formazione gli allievi svolgono un periodo di pratica extrascolastica della durata di quattro settimane. L'azienda di pratica è attiva in uno dei campi professionali della scuola media di diploma.

Art. 6

Materie di promozione

Sono materie di promozione la lingua prima (Deutsch, rumantsch, italiano), la seconda lingua, l'inglese, la matematica, la biologia, la fisica e la chimica, la geografia, la storia e la civica, le arti visive, la musica, la psicologia/opzione professionale, nonché nel secondo e nel terzo anno le tre materie del campo professionale scelto.

Art. 7

Condizioni di promozione

Un allievo è promosso alla fine dell'anno scolastico se nelle materie di promozione nella seconda pagella non sono conseguiti più di due punti e mezzo negativi e la media dei voti di promozione raggiunge il valore di 4,00.

Art. 8

Lavoro autonomo

¹ Nel terzo anno di formazione, gli allievi realizzano e presentano da soli o in gruppo un lavoro autonomo scritto o commentato per iscritto.

² La direzione scolastica disciplina i dettagli circa la stesura e la valutazione del lavoro.

Art. 9

Ammissione all'esame finale

L'ammissione presuppone la frequenza di una scuola media di diploma nel Cantone dei Grigioni, di regola almeno durante gli ultimi due anni prima dell'esame di diploma, e prestazioni sufficienti per una promozione nella classe finale.

Art. 10

Materie dell'esame finale

¹ Sono oggetto dell'esame scritto la lingua prima (Deutsch, rumantsch, italiano), la seconda lingua, la matematica, una materia stabilita dall'Ufficio

su proposta della direzione scolastica dai settori di studio delle scienze naturali, delle scienze sociali o delle arti e dello sport, nonché una materia riferita al campo professionale.

² Sono oggetto dell'esame orale la lingua prima, la seconda e la terza lingua; l'Ufficio stabilisce inoltre su proposta della direzione scolastica una materia d'esame non esaminata già per iscritto dai settori di studio delle scienze naturali e delle scienze sociali, nonché una materia d'esame riferita al campo professionale.

Art. 11

¹ Per le materie con esame scritto e orale, il voto dell'esame viene calcolato come media non arrotondata dei voti dei due esami. Voti degli esami finali

² Nel diploma figurano voti interi e mezzi voti.

Art. 12

Il superamento dell'esame finale si conforma alle disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. Riuscita degli esami

Art. 13

Nel diploma figura quale lingua prima una lingua cantonale, quale terza lingua l'inglese, quali settori professionali pedagogia, lavoro sociale o sanità. Il diploma può inoltre contenere il voto dell'insegnamento strumentale, nonché indicazioni riguardo al luogo e all'azienda della pratica extrascolastica. Aspetti formali del diploma

III. Le maturità professionali sanitaria e sociale

Art. 14

I titolari di un diploma di scuola media di diploma nei settori sanitario o sociale possono conseguire la relativa maturità professionale secondo le direttive della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione. Ammissione

Art. 15

¹ Il luogo di formazione per conseguire la maturità professionale sanitaria è la Handelsschule Surselva. Luoghi di formazione e di diploma

² Il luogo di formazione per conseguire la maturità professionale sociale è la Scuola cantonale grigione.

³ Il luogo di diploma è la rispettiva scuola media di diploma.

Art. 16

Programma
d'insegnamento,
esami, voti

¹ La formazione e gli esami si basano sulle disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione per la maturità professionale nel settore sanitario, rispettivamente nel settore sociale. Il programma d'insegnamento viene emanato dal Governo.

² Ogni materia del ciclo di formazione per l'ottenimento della maturità professionale viene conclusa con un esame, dal quale risulta un voto arrotondato al mezzo voto.

Art. 17

Prestazioni du-
rante la pratica,
lavoro di maturità
professionale

Il Dipartimento disciplina in istruzioni in particolare i dettagli relativi alla pratica e al lavoro di maturità professionale.

IV. La maturità professionale pedagogica**Art. 18**

Ammissione

I titolari di un diploma di scuola media di diploma nel settore della pedagogia possono conseguire la relativa maturità professionale.

Art. 19

Luogo di forma-
zione e di
diploma

Il luogo di formazione e di diploma per il conseguimento della maturità professionale pedagogica è la Scuola media evangelica di Schiers.

Art. 20

Collaborazione
fra il luogo di
formazione e
l'Alta scuola
pedagogica dei
Grigioni

¹ La direzione della Scuola media evangelica di Schiers collabora con la direzione dell'Alta scuola pedagogica.

² In accordo con la direzione dell'Alta scuola pedagogica, la Scuola media evangelica di Schiers stabilisce il termine d'iscrizione per il ciclo di formazione per il conseguimento della maturità professionale.

Art. 21

Programma
d'insegnamento,
esami, voti

¹ La formazione e gli esami si basano sulle disposizioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione per la maturità professionale nel settore pedagogico. La formazione è strutturata in moduli. Il programma d'insegnamento viene emanato dal Governo.

² Le materie d'esame nella prima e nella seconda lingua sono due lingue cantonali.

³ Ogni materia del ciclo di formazione per l'ottenimento della maturità professionale viene conclusa con un esame, dal quale risulta un voto arrotondato al mezzo voto.

Art. 22

¹ Durante il ciclo di formazione, i candidati devono redigere un lavoro di maturità professionale. Dalla valutazione del lavoro di maturità professionale deriva un voto arrotondato al mezzo voto. Lavoro di maturità professionale

² Per l'ammissione agli esami finali è necessario che il lavoro di maturità professionale sia stato valutato almeno con il voto 4,0. Un lavoro di maturità professionale insufficiente può venire migliorato una volta.

³ Il Dipartimento disciplina in istruzioni in particolare i dettagli relativi al lavoro di maturità professionale.

Art. 23

¹ Gli esami vengono organizzati e svolti dalla Scuola media evangelica di Schiers. Organizzazione dell'esame

² L'Ufficio designa gli esperti esaminatori.

V. Disposizioni finali**Art. 24**

L'esecuzione compete all'Ufficio.

Esecuzione

Art. 25

L'ordinanza sulla scuola media di diploma del 26 ottobre 1999 ¹⁾ è abrogata. Abrogazione del diritto previgente

Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° settembre 2008. Entrata in vigore

¹⁾ AGS 1999, 4547; AGS 2003, FUC 2162; AGS 2004, FUC 2774, AGS 2005, FUC 2406